

**ESTRATTO DELLA SEDUTA DEL 23/06/2010**

**DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**n. 18 del 23/06/2010**

Oggetto: **Approvazione “Disciplinare per l’attività eseguita per conto terzi”.**

---

Presenti i consiglieri:

Barbagli Giovanni (Presidente), Allasia Gioachino, Biancalani Luigi, Palumbo Pasquale, Pasquali Luciano, Rontani Paolo

Assenti giustificati i consiglieri:

Biggeri Annibale, Naldoni Simone, Persiani Niccolò

E’ presente:

- il Direttore dell’ARS: Dott.ssa Laura Tramonti

---

*Dirigente Responsabile:* Dirigente Settore Amministrazione

*Estensore:* Tiziano Tarli

*Pubblicazione su B.U.R.T.:* Atto non soggetto a pubblicazione

*ALLEGATI n.:* 1

*Strutture interessate:*

DIREZIONE

OSSERVATORI

SETTORI: tutti

*Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa*

Il Direttore (Dott.ssa Laura Tramonti)

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*) e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 82-bis laddove prevede che “*L'ARS svolge, previa comunicazione al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, compatibilmente con i compiti di cui al comma 1, anche attività di consulenza, studio e ricerca a favore delle aziende sanitarie, delle società della salute, degli enti locali, nonché a favore di altri soggetti pubblici o privati*”;

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell'ARS ex art. 82-terdecies della l.r. 40/2005 e ss.mm., approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 29 del 21.01.2008;

Visto inoltre il regolamento di contabilità dell'ARS approvato con propria deliberazione n. 59 del 18/12/2008;

Rilevata la necessità di regolamentare le prestazioni connesse ad attività per progetti e per attività commerciali - effettuate nel rispetto di quanto disposto dal citato art. 82-bis della l.r. n. 40/2005 e ss. mm. - e le relative risorse derivanti da queste, come pure quelle derivanti da sponsorizzazioni, donazioni e contributi;

Vista la proposta di disciplinare elaborata dal Dirigente del Settore Amministrazione - di cui all'allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto – proposta che ha recepito le indicazioni e le osservazioni emerse in merito nell'incontro avvenuto in data 11 maggio u.s. con il Direttore, i Coordinatori degli Osservatori ed i Dirigenti di Settore;

A voti unanimi

### DELIBERA

1. di approvare il “*Disciplinare per l'attività eseguita per conto terzi*” di cui all'allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di assicurare, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante:
  - a) inserimento nella sezione “Atti amministrativi” sul sito web dell'ARS ([www.ars.toscana.it](http://www.ars.toscana.it));
  - b) affissione all'Albo dei provvedimenti dell'Agenzia..

Il Direttore  
Dott.ssa Laura Tramonti

Il Presidente  
Dott. Giovanni Barbagli

## **AGENZIA REGIONALE DI SANITA'**

### **DISCIPLINARE PER L'ATTIVITA' ESEGUITA PER CONTO TERZI**

#### **Art. 1**

##### **Ambito di applicazione**

1. Il presente disciplinare regola le attività eseguite dall'Agenzia Regionale di Sanità (ARS) per conto di committenti pubblici o privati a seguito di contratti o convenzioni (d'ora in avanti "contratti") aventi ad oggetto:
  - a) prestazioni di ricerca;
  - b) consulenza;
  - c) didattica, formazione e aggiornamento;
  - d) cessione di risultati di ricerca di cui ARS abbia la piena disponibilità;
  - e) qualsiasi altra prestazione a pagamento;Regola altresì:
  - f) sponsorizzazioni, donazioni e contributi.
2. Restano comunque esclusi i finanziamenti aggiuntivi della Regione Toscana di cui all'art. 82-octies decies della l.r. n. 40/2005 e ss.mm. ed i progetti finanziati dalla Regione Toscana, per quest'ultimi se non diversamente disposto dal CdA.
3. Altre esclusioni possono essere deliberate dal CdA su proposta motivata.

#### **Art. 2**

##### **Approvazione e stipulazione**

1. L'effettuazione di tutte le attività di cui all'art. 1 è comunque soggetta ad autorizzazione da parte del CdA, tranne che:
  - per le attività richieste dalla Regione Toscana per le quali viene data informativa al CdA nella prima seduta utile;
  - per le attività di cui alla lettera f) del c. 1 dell'art. 1 per le quali viene richiesto il nulla osta del Presidente e viene data informativa al CdA nella prima seduta utile.
2. Il CdA, valutati l'oggetto dell'attività da svolgere, la durata stimata e l'eventuale piano finanziario di massima con deliberazione autorizza la prestazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 82-bis della l.r. 40/2005 ed individua il responsabile del contratto, di norma nel dirigente proponente l'attività. Il responsabile del contratto indica eventualmente il responsabile scientifico dell'attività, ove ritenga opportuno che questi sia persona diversa.
3. Il responsabile del contratto – cui compete la sottoscrizione dell'atto - è individuato in un dirigente responsabile di Struttura o di Settore; il responsabile scientifico della ricerca può essere individuato nel personale (di ricerca, tecnico o amministrativo) di categoria non inferiore a "D", compreso quello titolare di Posizione Organizzativa.
4. Successivamente viene redatto e sottoscritto il contratto che viene trasmesso ai competenti uffici del Settore Amministrazione per essere inserito nella procedura contabile e nel planning delle scadenze, fermo restando al responsabile contrattuale ed al responsabile scientifico la cura e la responsabilità del rispetto degli adempimenti previsti nel contratto.

#### **Art. 3**

##### **Contenuto dei contratti**

1. I contratti - per le prestazioni di cui all'art. 1, c. 1, lettere da a) a e) - devono contenere le seguenti indicazioni e rispondere ai seguenti criteri:
  - a. indicazione del contraente con l'individuazione della sede amministrativa/legale, del domicilio fiscale, della partita IVA o del Codice Fiscale se il contratto non è rilevante ai fini IVA;
  - b. il responsabile del contratto e – ove diverso e necessario - il responsabile scientifico dell'attività;
  - c. individuazione dell'oggetto del contratto e del suo corrispettivo;
  - d. individuazione dei termini temporali per l'esecuzione del contratto;
  - e. per contratti di durata oltre la fine dell'anno solare, indicazione della competenza contabile anche con riferimento alle eventuali fasi o stati di avanzamento dell'attività così come indicate nel contratto stesso; in mancanza di esplicita indicazione nel contratto o di difficoltà interpretativa di quanto previsto contrattualmente, il dirigente responsabile del contratto dovrà trasmettere agli uffici amministrativi - di cui al precedente art. 2, c. 4 – una scheda di dettaglio debitamente sottoscritta con tali indicazioni;
  - f. la definizione della disponibilità e dell'utilizzo da parte dei soggetti contraenti dei dati e/o del prodotto risultante dall'attività del contratto, in caso di prestazioni di ricerca.

2. I contratti che prevedono la possibilità di recesso, devono contenere l'individuazione esplicita dei termini per esercitare l'eventuale recesso dal contratto.
3. I contratti che prevedono il pagamento di penali da parte dell'Agenzia a qualsiasi titolo, devono riportare l'indicazione esplicita e l'ammontare esatto di detta penale, nel rispetto dell'art. 1382 del codice civile. Il pagamento di eventuali penali graverà sui fondi della struttura cui appartiene il responsabile del contratto, fatta salva l'eventuale rivalsa – su decisione del CdA – nei confronti del responsabile del contratto cui sia imputabile l'inadempienza.
4. Per i contratti che prevedono rendicontazione ai fini del pagamento totale o a fasi o a stati di avanzamento, in caso di liquidazione per qualsiasi motivo inferiore alle spese già sostenute, la differenza dovrà essere compensata utilizzando per quanto necessario la quota di budget ordinario assegnata alla struttura cui appartiene il responsabile del contratto e le quote prelevate di cui al successivo art. 4: il Direttore è il soggetto competente per la definizione di tale piano di rientro sentito il Dirigente del Settore Amministrazione ed il Responsabile della Struttura cui appartiene il responsabile del contratto.

#### **Art. 4**

##### **Determinazione del corrispettivo o del finanziamento**

1. Nella determinazione del corrispettivo o del finanziamento (d'ora in avanti "*corrispettivo*") necessario per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1, c. 1 lettere da a) a e), deve essere assicurata la copertura dei costi effettivi da sostenersi a qualsiasi titolo per l'espletamento di tali attività.
2. Nei casi di prestazioni soggette a tariffe si dovrà tener conto, ove esistenti, dei tariffari vigenti presso gli enti locali e territoriali, dei tariffari approvati dagli ordini professionali e, in ogni caso, dei prezzi di mercato praticati per analoghe prestazioni.
3. Il corrispettivo, al netto di eventuale IVA, dovrà coprire inoltre una quota di prelievo nella misura del 15% destinata a "Spese generali di funzionamento" ed ad altri utilizzi nel rispetto della normativa in materia. Il CdA annualmente definisce in specifico la destinazione di tale quota ed i parametri di ripartizione. La quota destinata a "Spese generali di funzionamento" è resa disponibile come risorsa nella corrispondente voce del Budget generale per le strutture ed utilizzata nel rispetto della gestione stabilita per tale budget; il Dirigente del Settore Amministrazione è il soggetto competente per queste operazioni.
4. Per particolari attività, anche su relazione motivata da parte del proponente del progetto, è facoltà del CdA autorizzare attività per conto terzi in deroga ai valori ed a quanto previsto nel presente articolo.
5. Per quanto attiene il personale a tempo determinato assunto sui singoli progetti, devono essere imputati sul progetto stesso il costo e tutti gli oneri diretti ed indiretti, compreso le eventuali quote di trattamento accessorio.

#### **Art. 5**

##### **Sponsorizzazioni, donazioni e contributi**

1. I ricavi da sponsorizzazione, donazione o contributo di cui all'art. 1, c. , lett. f) sono portati in aumento di pari importo come risorsa nei modi definiti ai successivi commi.
2. Se tali ricavi sono concessi con finalizzazione e vincolo ad una specifica attività correlata ad un particolare Programma di Attività (PdA), la risorsa viene portata in aumento di disponibilità per quello specifico PdA; se invece tali ricavi non hanno vincoli specifici di concessione, tale risorsa viene portata in aumento della "Riserva per oneri imprevisti" del Budget generale per le strutture ed utilizzata nel rispetto della gestione stabilita per tale budget.
3. La risorsa viene resa disponibile solo alla ricezione da parte dell'Agenzia della comunicazione formale da parte del concedente e – se soggetta a particolari condizioni – solo dopo l'adempimento di tali condizioni.
4. Il Dirigente del Settore Amministrazione è il soggetto competente per queste operazioni.

#### **Art. 6**

##### **Utilizzo del prodotto dell'attività di ricerca**

1. Come indicato al precedente art. 3, c. 1, lett. f) il contratto la cui attività comprenda prestazioni di ricerca deve definire la disponibilità e l'utilizzo da parte dei soggetti contraenti dei dati e/o del prodotto risultante.
2. I responsabili del contratto dovranno prevedere o meno la pubblicabilità dei risultati e l'utilizzo dei dati, anche se soggette ad autorizzazione espressa da parte del committente e comunque nel rispetto della normativa in tema di privacy.

#### **Art. 7**

##### **Destinazione dell'utile**

1. L'utile derivante dall'attività in conto terzi è determinato mediante contabilità analitica in sede di adozione del bilancio annuale di esercizio.

